

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMPONENTI TASI E IMU - ANNO 2019

Il **17 GIUGNO 2019 (ACCONTO)** e il **16 DICEMBRE 2019 (SALDO)** scade il pagamento della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e dell'IMU (Imposta Municipale Unica).

Le **aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2019** sono le stesse applicate nell'ultimo triennio, confermate in data 20/12/2018 con deliberazione C.C. n. 93 come segue:

ALIQUOTA TASI	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
1,7 per mille detrazione € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di € 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.	Abitazioni principali di categoria catastale A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/02, C/06 e C/07). E' stata prevista la detrazione di € 100,00 per abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di € 15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale, e le condizioni devono essere comunicate al Comune con autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 entro il 16/12/2019 .
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/01 e C/03, D) e i fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A/06 e D/10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/01 e C/03, D (esclusi i D10) inclusi i c.d. "Beni Merce" di categoria catastale A/10, C/01 e C/03, D (esclusi i D/10)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili e Terreni agricoli

Dal 2016 le **abitazioni principali** sono state esentate dal pagamento della Tasi, ad eccezione delle categorie A/01, A/08 e A/09, sia per il possessore che per l'utilizzatore. Se il fabbricato è dato in affitto o in comodato d'uso, **l'occupante che non lo utilizza come abitazione principale** deve versare la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo.

Le **aliquote I.M.U. per l'anno 2019** sono le stesse applicate nell'ultimo triennio, confermate in data 20/12/2018 con deliberazione C.C. n. 93 come segue:

ALIQUTA IMU	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
9,2 per mille	<p>Aliquota ordinaria di base. Abitazioni di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE): può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esente IMU, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis della Legge n. 80 del 23/05/14). Aree Fabbricabili: in caso di variazioni è obbligo di legge presentare al Comune la dichiarazione IMU. I Terreni Agricoli sono esenti dal pagamento dell'IMU.</p>
4,0 per mille e detrazione di € 200,00	<p>Abitazioni principali di categoria catastale A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/02, C/06 e C/07). Il codice tributo è il 3912.</p>
7,7 per mille	<p>Unità immobiliari censite con categoria catastale A/10, C/01, C/03 e D (esclusi i D/10)</p>
6,6 per mille	<p>Aliquota per abitazioni assegnate a figli-genitori in comodato gratuito a condizione che il comodatario vi abbia trasferito la residenza anagrafica e che abbia un nucleo familiare distinto da quello del comodante. Il proprietario deve presentare una comunicazione al Comune, prevista dall'art. 11 del Regolamento Comunale I.M.U..</p>

Per il COMODATO GRATUITO introdotto dalla **Legge di Stabilità 2016**, è previsto un abbattimento della base imponibile del 50% nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (c.10, lettere a) e b) Legge n. 208/2015:

1. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il **1° grado (figli/genitori)** che la utilizzano come abitazione principale;
2. il contratto di comodato deve essere **registrato**;
3. il soggetto passivo deve possedere un **solo immobile** in Italia;
4. il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente a Montecchio Maggiore;
5. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (colui che ha il diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione,..) oltre all'immobile concesso in comodato possiede a Montecchio Maggiore un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia di categoria catastale A/01, A/08 e A/09;
6. l'agevolazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A/01, A/08 ed A/09;
7. il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel **modello ministeriale di dichiarazione di variazione IMU da trasmettere al Comune.**

La deliberazione n. 93 del 20/12/2018 di approvazione delle aliquote Imu e Tasi 2019 è disponibile al link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

L'Ufficio Tributi osserva il seguente **orario di apertura al pubblico:**
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Sono previste delle aperture straordinarie nei seguenti giorni: lunedì 3, 10 e 17 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì 5 giugno dalle ore 17 alle 19.30.

Telefono 0444-705724 / 0444-705730 / fax 0444-694888

Indirizzo mail: tributi@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Pec: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net.